

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

## Assessorato dei Lavori Pubblici

ENAS – Servizio Progetti e Costruzioni

DERIVAZIONE DELLE RISORSE DEL BASSO FLUMENDOSA AL SERBATOIO DEL MULARGIA  
INTERVENTI COMPENSATIVI PER IL COMUNE DI ARMUNGIA

*Realizzazione Centro Polivalente per anziani e  
Riqualificazione sagrato Chiesa Maria Immacolata e vie attigue*

## CENTRO ANZIANI

# ADEGUAMENTO NORMATIVO

dell'allegato di progetto definitivo-esecutivo

**B.2.1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**– PARTE CONTRATTUALE**

alle disposizioni del DLvo 50/2016 come integrato e modificato con L 55/2019  
(conv. in legge del DLvo 32/2019)

<b>Denominazione intervento:</b>	Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del Mulargia – Interventi compensativi per il comune di Armungia Realizzazione Centro Polivalente per anziani e riqualificazione sagrato Chiesa Maria Immacolata e vie attigue - CENTRO ANZIANI.
<b>Fonte del finanziamento:</b>	Determinazione DSIRI n. 58282/3784 del 17.12.2008, pari a € 48.546.948,83, comprendente € 2.170.000,00 per le opere compensative per il Comune di Armungia.
<b>Codice ENAS:</b>	<b>L052-L069</b>
<b>Località di esecuzione:</b>	Comune di Armungia (CA)
<b>Importo di finanziamento:</b>	€ 2.170.000,00 di finanziamento

DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO:  
**20.08.2019**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Ing. Antonio Fadda*

## 1. Contenuto del documento

Il presente documento contiene i necessari adeguamenti normativi alle disposizioni di cui DLvo 50/2016, come integrato e modificato da ultimo con L 55/2019 (conv. in legge del DLvo 32/2019) relativamente al progetto denominato *"Realizzazione Centro Polivalente per anziani e riqualificazione sagrato Chiesa Maria Immacolata e vie attigue - CENTRO ANZIANI"* inserito nell'ambito del più ampio intervento *"Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del Mulargia"* e specificamente inserito in quadro economico tra gli *"Interventi compensativi per il comune di Armungia"*.

L'adeguamento attuale si rende necessario ed indispensabile per l'intervenuta modifica del quadro normativo, stante il fatto che il progetto medesimo era stato adottato dall'ENAS con DSPC n. 1426 del 18/012/2015 ed infine definitivamente approvato con Det. SOI dell'Ass.to LLPP della RAS prot. 20955 rep. n. 575 del 06/06/2016.

Infatti con DSPC n. 1125 del 28.07.2017, per i motivi in essa contenuti, è stato affidato il "Servizio tecnico per aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo al D.Lgs. 50/2016" dell'intervento denominato "Interventi compensativi per il Comune di Armungia - Centro polivalente per anziani e Riqualificazione del sagrato della Chiesa Maria Immacolata e vie attigue. Progetto definitivo ed esecutivo" allo Studio di Architettura Ortu, Pillola e associati ed in data 11.09.2017 è stato stipulato il contratto prot. n. 19022.

Lo Studio di Architettura Ortu, Pillola e Associati in Cagliari già progettista del progetto definitivo/esecutivo "Derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del Mulargia – Interventi compensativi per il Comune di Armungia - Centro polivalente per anziani e Riqualificazione del sagrato della Chiesa Maria Immacolata e vie attigue", ha quindi curato l'aggiornamento dei seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'Appalto (all. B2);
- Schema di Contratto (all. B1);
- Relazione tecnica delle opere architettoniche (all. A.2)

Tali documenti integranti, per l'aggiornamento normativo anzidetto, il progetto definitivo esecutivo sono stati quindi adottati dall'ENAS, unitamente alla richiesta di dichiarazione della Pubblica Utilità dell'intervento, con la DDSPC 156 del 12.02.2018 e quindi avviati all'Ass.to LLPP della RAS già finanziatore dell'intervento per la loro definitiva approvazione.

Gli allegati aggiornati ai sensi della normativa anzidetta – a seguito della trasmissione con note ENAS prot. 6583 del 23.03.2018 e prot. 9603 del 07.05.2018 – sono stati quindi definitivamente approvati con D.D.S.O.I. LLPP RAS prot. n. 18491 rep. n. 689 del 25.05.2018

A causa quindi del mutato quadro normativo, si impone l'adeguamento del documento di progetto definitivo-esecutivo denominato "B.2.1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE CONTRATTUALE" alle disposizioni di cui DLvo 50/2016, come integrato e modificato da ultimo con L 55/2019 (conv. in legge del DLvo 32/2019).

Gli adeguamenti in parola sono riportati nelle pagine che seguono.



## 2. INTEGRAZIONI NORMATIVE DEL "B.2.1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE CONTRATTUALE"

Gli adeguamenti normativi alle disposizioni di cui DLvo 50/2016, come integrato e modificato da ultimo con L 55/2019 (conv. in legge del DLvo 32/2019) del citato allegato B.2.1, nel seguito per semplicità citato "**Capitolato**", sono i seguenti:

- Il par. 4 dell' "*art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto*" del **Capitolato** deve essere modificato come segue:  
la frase:

*"I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante."*

è da intendersi **sostituita** con la seguente:

*"I vincoli negoziali di natura economica stabiliti dall'aggiudicazione sono fissi ed invariabili, salvo le disposizioni di cui al presente Capitolato."*

- Il par. 2 dell' "*art. 4 – Categorie dei Lavori*" del **Capitolato** deve essere modificato come segue:  
la frase:

*"2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 854.985,32."*

è da intendersi **sostituita** con la seguente:

*"2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 578.781,56."*

- Il par. 4 dell' "*art. 4 – Categorie dei Lavori*" del **Capitolato** deve essere modificato come segue:  
la frase:

*"a) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) e dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dello stesso Decreto;*

*I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:*

	Categoria		Importo	% sul totale
1)	OS28	Impianti termici e di condizionamento	208.921,70	67,668

*b) ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale i lavori appartenenti alla categoria specializzata (serie «OS»), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere*

realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	Categoria		Importo	% sul totale
1)	OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	199.598,84	17,797

- è da intendersi sostituita con la seguente:

"a) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) e dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dello stesso Decreto;

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	Categoria		Importo	% sul totale
1)	//	//	//	- //

b) ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale i lavori appartenenti alla categoria specializzata (serie «OS»), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	Categoria		Importo	% sul totale
1)	OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	199.598,84	15,797
2)	OS28	Impianti termici e di condizionamento	208.921,70	16,535

- Il par. 3 dell' "art. 7 – Documenti contrattuali" che recita:  
"Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati, le relazione e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta."  
deve intendersi espunto;
- L' "art. 9 – Fallimento dell'appaltatore" par.1 che recita:  
"In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

*graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori."*

**deve essere modificato come segue:**

*"Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice degli appalti come aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori."*

- Il par. 4 dell' "art. 25 – Lavori a misura" che recita:

*"La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:*

*a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3, comma 2;*

*b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale."*

**deve essere modificato come segue:**

*"La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo."*

- Il par. 1 dell' "art. 49 – Subappalto" che recita:

*"Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.*

*Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.*

*Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del codice dei contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori."*

**deve essere modificato come segue:**

*"Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.*

*Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore*

*al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.*

*Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 (Subappalto) e dal comma 11 dell'art. 89 (Avvalimento) del codice dei contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori."*

- Il par. 5 dell' "art. 49 – Subappalto" che recita:

*"È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara."*

deve intendersi espunto;

Cagliari, 20.08.2019

Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Antonio Fadda*